

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		DE GRADA . . . . .	1832, 1833
BERTÈ ed altri; PIZZALIS: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili. (Nuovamente modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2910-3054-C) . . . . .	1826	FRANCESCHINI . . . . .	1833
PRESIDENTE . . . . .	1826, 1827, 1829	FRANCO PASQUALE . . . . .	1833
BERTÈ . . . . .	1826, 1828	MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1834
FUSARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1826, 1827	<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
CRUCIANI . . . . .	1827	LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165. ( <i>Urgenza</i> ). (2667);	
BALDELLI . . . . .	1827, 1828	PINNA ed altri: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani. ( <i>Urgenza</i> ). (1625);	
PIZZALIS . . . . .	1827, 1828, 1829	GORRERI DANTE ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali. (3235);	
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1827, 1828	CRUCIANI e SPADAZZI: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al 2° comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche. (3670)	
CAIAZZA . . . . .	1828	PRESIDENTE . . . . .	1835, 1836
RUSSO SALVATORE . . . . .	1828	DE GRADA . . . . .	1835, 1836
SANGALLI ed altri: Estensione dell'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ai docenti italiani che abbiano prestato rilevanti servizi per almeno un quinquennio presso Università statali estere. (1653) . . . . .	1829		
PRESIDENTE . . . . .	1829, 1831, 1832, 1833, 1834		
BERTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	1829, 1832, 1833		
SERONI . . . . .	1831		
BALDELLI . . . . .	1831		
CERRETI ALFONSO . . . . .	1831, 1832		
ROMANATO . . . . .	1832		
RUSSO SALVATORE . . . . .	1832		

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1962

	PAG.
PERDONA, <i>Relatore</i> . . . . .	1835, 1836
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1835
RAMPA . . . . .	1835
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
FRANCESCHINI ed altri: Norme integrative dell'ordinamento della carriera dei capi di Istituto. (3805) . . . . .	1837
PRESIDENTE . . . . .	1837
BALDELLI . . . . .	1837
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
BUZZI e RAMPA: Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali. ( <i>Urgenza</i> ). (3381) . . . . .	1837
PRESIDENTE . . . . .	1837, 1838
RAMPA, <i>Relatore</i> . . . . .	1837, 1838
RUSSO SALVATORE . . . . .	1837, 1838
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1838
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1838

**La seduta comincia alle 9,45.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bertè ed altri; Pitzalis: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili (Nuovamente modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2190 - 3054 - C).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle modificazioni apportate dalla VI Commissione Senato al testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bertè, Cerreti Alfonso, Rampa, Fusaro, De Capua e del deputato Pitzalis:

« Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili ».

È stata richiamata l'attenzione sul fatto che la proposta di legge Pitzalis era notevol-

mente più ampia della proposta di legge Bertè e pertanto, se l'onorevole Bertè acconsente, credo che sarebbe il caso che il testo unificato oggi al nostro esame porti, come primo firmatario, il nome dell'onorevole Pitzalis.

BERTÈ. Desideravo appunto intervenire in questo senso. Nel testo unificato la mia proposta di legge è rappresentata soltanto da un articolo, mentre l'intera problematica è stata trattata dalla proposta di legge Pitzalis. Mi sembra pertanto più esatto che si dica: proposta di legge Pitzalis; Bertè ed altri.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Do la parola al relatore, onorevole Fusaro.

FUSARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge all'ordine del giorno torna alla nostra Commissione con una sola modifica apportata dalla VI Commissione permanente del Senato, all'articolo 2. In questo articolo noi avevamo soppeso il riferimento al requisito della laurea, proprio per non creare una difficoltà nei confronti di coloro che sono in possesso del diploma di magistero. La VI Commissione del Senato ha creduto, invece, di aggiungere quella dizione da noi soppressa.

A questo punto le soluzioni possono essere due: o aggiungiamo alle parola « fornito di laurea » le altre « o di titolo equipollente », e allora la proposta di legge deve ritornare al Senato, oppure si può approvare un ordine del giorno che potrebbe essere così formulato:

« L'VIII Commissione della Camera dei deputati, considerato che il diploma di magistero fu già ritenuto titolo valido per partecipare ai concorsi direttivi delle scuole professionali femminili e che alcune direttrici, in servizio di ruolo in dette scuole sono appunto fornite dell'anzidetto diploma, impegna il Ministro della pubblica istruzione affinché, in sede di inquadramento del personale di ruolo, di cui all'articolo 2 della presente legge, il diploma di magistero sia considerato equipollente alla laurea espressamente richiesta dall'articolo stesso ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non sbaglio il magistero forniva diplomi finché è rimasto istituto superiore di magistero e non facoltà universitaria. Ma, all'epoca del ministro De Vecchi alcuni Istituti superiori furono trasformati in facoltà universi-

tarie, e da quel momento, quello che fino ad allora era chiamato diploma, venne a chiamarsi laurea. Modifica soltanto nominale, perché il magistero di allora che forniva il diploma è il medesimo di adesso che fornisce la laurea.

CRUCIANI. Noi abbiamo l'esperienza della legge per le pensioni, che riguarda il riscatto degli anni di università. La Corte dei Conti ha respinto tutte le domande di riscatto che si riferivano al magistero e agli Istituti superiori di educazione fisica, perché l'articolo 7 di quella legge parla esplicitamente di laurea.

BALDELLI. Mi preme di far notare alla Commissione che questa proposta di legge non avrebbe possibilità di essere applicata, ove non risulti chiaramente che essa è applicabile al personale direttivo di ruolo fornito del diploma dell'Istituto superiore di magistero, perché, a quanto mi risulta, il personale che dovrebbe beneficiare di questa legge è proprio quello che si trova a possedere quel determinato titolo. Pertanto, senza un chiarimento specifico, è come se noi non avessimo affatto approvato il provvedimento.

PITZALIS. Se si dovesse verificare quanto temuto, significherebbe che per le scuole professionali non annesse a scuole di magistero agiremmo in modo diverso da quanto abbiamo disposto per le scuole annesse. Quando abbiamo deciso l'inquadramento del personale di quelle scuole non si è fatta distinzione fra diplomati e laureati, ma è stato preso tutto il personale direttivo comunque in servizio ed è stato inquadrato. Noi vogliamo estendere quel criterio al personale delle scuole professionali femminili autonome, e non so se un ordine del giorno possa impegnare efficacemente gli organi di controllo. Si corre il rischio altrimenti di dover fare un'altra legge tra breve per modificare l'iniquità commessa da questa legge stessa.

Io sarei dell'avviso, se fosse possibile, di prendere contatto con i colleghi del Senato, per chiarire questo punto, perché ritengo che questo concetto sia sfuggito alla loro attenzione.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho seguito personalmente la discussione che si è svolta al Senato su questa proposta di legge. L'opinione dei senatori è che non possa essere nominato preside di Istituto tecnico, cioè di un Istituto di ordine medio superiore, se non chi abbia il titolo che si richiede per essere preside di tale Istituto. Quindi, per quanto concerne il Senato,

la questione non può riportarsi ad un criterio di equipollenza.

Bisogna domandarsi a questo punto se coloro i quali erano in possesso del diploma di magistero erano ammessi a partecipare (quando ancora questi diplomi erano conferiti al posto della laurea) al concorso per presidi di Istituti superiori di istruzione secondaria. Se erano ammessi allora, credo che la difficoltà si possa agevolmente superare; se non erano ammessi, dubito che l'introduzione di questa variazione alla proposta di legge possa mandare in porto il progetto stesso, poiché ho l'impressione che, su questo, la Commissione Istruzione del Senato sia estremamente ferma. Comunque non voglio ipotizzare l'opinione dei senatori, nè tanto meno imporre una decisione.

PRESIDENTE. Bisognerebbe vedere come stavano le cose allora.

FUSARO, *Relatore*. Il diploma rilasciato dal Magistero era titolo valido per partecipare ai concorsi direttivi.

PITZALIS. Vorrei rilevare come l'opinione del Senato potrebbe essere valida se ci trovassimo nel campo normale dei concorsi a preside di istituto tecnico.

Qui, invece, siamo in sede di estensione di un provvedimento, cioè della legge 8 luglio 1956, n. 782, che così recitava:

« I direttori di scuole professionali femminili annesse a scuole di magistero, sono inquadrati... ecc... ». Cioè, non si faceva distinzione alcuna in tale legge fra direttori in possesso della laurea e direttori in possesso del diploma rilasciato dal magistero.

Noi, intendendo ora estendere il beneficio contemplato dalla legge n. 782, al personale delle scuole professionali, autonome dal magistero professionale della donna (ed il personale interessato si è trovato casualmente in scuole autonome o in scuole annesse a magistero professionale), dobbiamo prendere la situazione di fatto così come è, come fu considerata dalla legge del 1956.

Questo è il punto della questione che sfugge ai senatori. La legge di cui trattasi non ha fatto discriminazione alcuna tra diplomati e laureati; non la possiamo fare ora noi.

Gli stessi uffici del Ministero dicono che non si può dar vita al provvedimento di cui ci stiamo occupando, se non si risolve la situazione in questo senso, e che, anzi, più beneficiari sono quelli che hanno il diploma, perché sono più anziani rispetto alle prestazioni fornite nella scuola.

Mi meraviglio che il Senato non abbia tenuto conto di questo fatto, così pacifico di fronte agli organi esecutivi e di fronte all'opinione di questa Commissione.

BERTÉ. Mi dicono che esiste personale direttivo sprovvisto di laurea, ma ne ignoro la proporzione. Sarebbe forse necessario conoscere quanti sono.

Mi sembra, in ogni caso, che sarebbe ingiusto fare una legge che tolga quanto è stato concesso in precedenza.

BALDELLI. Vorrei aggiungere qualche considerazione a quanto detto poc'anzi dall'onorevole Pitzalis, per confermare pienamente che si commetterebbe un'iniquità nei confronti di personale che ha analoga qualifica e stessa provenienza.

La diversità dello stato di fatto non è, evidentemente, imputabile agli interessati.

Il provvedimento che abbiamo sotto gli occhi tende a riparare ad un trattamento differenziato a cui si è dato luogo a danno di alcuni che non si trovavano assegnati in certe scuole.

Oltre a ciò si consideri che il diploma di magistero ha avuto il riconoscimento di equipollenza con il diploma di laurea, a tutti i fini e per tutti i tipi di concorso; e si consideri, altresì, che ci troviamo di fronte ad un particolare tipo di istituto, alla cui direzione non mi pare opportuno improvvisare persone che non hanno l'esperienza che è posseduta, invece, da coloro che si trovano di fatto a dirigerli.

In ogni caso ciò che si deve tenere ben presente è che ad un certo momento è stato deciso che il diploma di magistero dovesse chiamarsi laurea, senza alcun cambiamento di contenuto.

Più che su tante altre ragioni insisterei su questo motivo per cercare di superare l'ostacolo, magari aggiungendo le parole « o titolo equipollente », se non si vuol togliere l'inciso messo dal Senato.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io desidero pregare la Commissione di voler considerare l'articolo 29 della legge 15 gennaio 1931, n. 881 che è richiamato nell'articolo 1 della legge n. 782. Esso dice:

« La direzione didattica e disciplinare delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili è affidata ad un direttore, quella degli istituti tecnici e delle scuole di magistero è affidata ad un preside ».

Ecco il motivo per cui la legge n. 782, che riguardava le scuole professionali annesse a

scuole di magistero professionale non fece tale questione: si trattava di presidi.

In questo momento noi ci stiamo occupando delle residue scuole professionali non annesse a scuole di magistero, che non hanno il preside bensì il direttore. Mi pare che il tutto debba essere tenuto presente, ai fini dell'esame dei precedenti della legge.

La stessa, poi, non interessa soltanto il personale direttivo, ma tutto il personale insegnante, per cui mi pare si debba considerare l'opportunità di non fermarla.

CAIAZZA. Per accedere alla qualifica di direttore, quali titoli si richiedevano? Dal momento che, ove fosse necessaria la laurea, il problema sarebbe assolutamente identico, sia per i presidi che per i direttori.

In caso contrario, nei confronti del personale di cui trattasi il problema non si pone, dal momento che lo stesso si trova in condizioni migliori essendo stato considerato il titolo di diploma equipollente a quello di laurea.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Cerco di porre il problema, non di risolverlo. Gli accertamenti da fare, a mio avviso, sono due: in primo luogo vedere se, per la funzione di direttore di scuola professionale occorre la laurea e in secondo luogo se il diploma di magistero era considerato tale da dare accesso negli Istituti di secondo grado; perché mi pare chiaro che il caso di cui attualmente ci occupiamo non è perfettamente uguale al caso contemplato dalla legge precedente, perché essa concerneva personale già di scuola di secondo grado, mentre questa concerne personale di scuola di primo grado, che sarà trasformata in istituto.

CAIAZZA. Mi sembra che questa legge abbia tutti i caratteri di una norma transitoria, perché è una legge che non vale per il futuro, non stabilisce una norma generale che varrà anche per l'avvenire, ma vale solo per sanare una situazione in un periodo di transito da un ordinamento ad un altro.

RUSSO SALVATORE. Io direi che si tratta di una sanatoria, non di una norma transitoria.

PITZALIS. Vorrei ricordare alla Commissione che noi abbiamo discusso sulla validità del diploma di magistero per il concorso a preside e la cosa è stata risolta positivamente. Ci sono attualmente presidi di Istituti magistrali che hanno il diploma di magistero.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo caso la questione sarebbe risolta.

PITZALIS. Noi dobbiamo soltanto accertare se, al momento in cui si svolsero questi concorsi, il titolo di diploma di magistero era valido. E io credo che la risposta sia affermativa. Tuttavia, come firmatario della proposta di legge, io ritengo che si potrebbe approvare intanto la legge così come ci è pervenuta dal Senato e impegnare il Governo, tramite un ordine del giorno, ad estendere, nell'applicazione della legge, la norma anche a coloro che sono in possesso del diploma di magistero. Successivamente potremmo presentare un'altra norma integrativa.

PRESIDENTE. Questi sono dubbi che si possono risolvere con degli accertamenti. Se vedremo che sarà necessario modificare la legge, lo faremo, prendendo contatto magari con i colleghi del Senato. Altrimenti lasceremo la legge così com'è.

Se non vi sono obiezioni, quindi, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad una prossima seduta, quando si conoscerà l'esito degli accertamenti.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Sangalli ed altri: Estensione dell'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ai docenti italiani che abbiano prestato rilevanti servizi per almeno un quinquennio presso Università statali estere (1653).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangalli, Gennai Tonietti Erisia, Romanato, Ferrari Giovanni, Origlia: « Estensione dell'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ai docenti italiani che abbiano prestato rilevanti servizi per almeno un quinquennio presso università statali estere ».

BERTE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la proposta di legge al nostro esame tenda a raggiungere uno scopo giusto, cioè quello di dare un riconoscimento e una sistemazione nella scuola a quei cittadini italiani che, per provata capacità e per fama, sono stati chiamati ad avere responsabilità di cattedra presso università statali estere. Si tratta di docenti i quali, restandosi in università straniere, e rimanendovi per un determinato periodo, hanno ulteriormente sviluppato la loro preparazione.

La proposta di legge, come è detto nella relazione degli onorevoli proponenti, si riferisce in modo particolare a quei docenti che hanno raccolto l'invito di università estere, incoraggiati dal disposto dell'articolo 81 del testo unico per l'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (che prevedeva l'assunzione nelle università italiane di professori di alta fama in base ai titoli che ne garantivano la cultura e la capacità di magistero), articolo che è stato abrogato nel 1948, mentre i docenti in parola si trovavano all'estero.

I motivi che hanno indotto all'abrogazione di detto articolo 81 ritengo che siano stati di varia natura, ma è certo che quei docenti italiani, che sono andati all'estero dopo la guerra, sono stati particolarmente vittime di una situazione ingiusta che per loro si è venuta a creare.

Il triste risultato è che questi cittadini italiani — i casi non sono molti — riconosciuti uomini di cultura, rientrati in patria alla scadenza del contratto che li legava alle università straniere, si trovano privi di qualsiasi riconoscimento di legge e si trovano in condizioni di grave disagio materiale e morale.

Si tengano presente, onorevoli colleghi, i molti e gravi motivi che indussero molti di questi docenti ad accettare incarichi presso università straniere. Leggò, a questo proposito, quanto sta scritto nella relazione che accompagna la proposta di legge:

« La situazione creatasi all'interno del Paese, appena cessate le ostilità, le difficoltà di una sistemazione, la necessità degli scambi culturali nel mondo spinsero uomini di provata capacità letteraria, scientifica o artistica, ad accettare gli inviti che venivano loro rivolti da università statali estere.

La delicatezza del momento obbligava altresì il Governo italiano a favorire una politica emigratoria in tutti i rami e in tutte le direzioni con notevole larghezza di vedute.

L'invito era incoraggiato, all'atto dell'accettazione, dall'articolo 81 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che prevedeva l'assunzione nelle Università italiane di professori di alta fama in base ai titoli che ne garantivano la cultura e il magistero.

In tali condizioni i nostri docenti partirono e tennero alta la bandiera della cultura italiana, coprendo cattedre universitarie, partecipando a congressi internazionali, dirigendo laboratori di ricerche scientifiche, eccetera.

Senonché, mentre essi adempivano gli impegni contrattuali, il Parlamento italiano, senz'alcuna regolamentazione per casi e situazioni dubbi che ne sarebbero eventualmente emersi, aboliva il citato articolo 81.

La posizione dei nostri uomini di cultura all'estero divenne precaria: da una parte non potevano rientrare in Patria per concorrere ad altri posti, perché legati da clausole impedienti e dall'altra li minacciava lo spettro della temuta e temibile disoccupazione.

Frattanto il Parlamento italiano non restava insensibile alle varie richieste delle categorie docenti in Italia: prova ne sono le molte disposizioni, anche se non sufficienti, approvate in questa legislatura e le molte che attendono il vostro esame e la vostra approvazione. Perciò siamo certi che ancora una volta il Parlamento saprà rendere giustizia a chi la merita accogliendo la richiesta dei docenti italiani presso università statali estere ».

Onorevoli colleghi, anche indipendentemente da tutte queste considerazioni, che mi sembrano, comunque, per noi impegnative sul terreno della giustizia, rimane in sé per sé la necessità di dare un riconoscimento al servizio prestato per un certo periodo di tempo presso le università straniere.

Si tenga anche presente — ripeto — che questi benemeriti connazionali, ritornati in Italia, si trovano in gravi condizioni, a volte umilianti, non avendo alcun riconoscimento che permetta loro un'equa sistemazione nella scuola.

La proposta di legge intende rimediare a questa situazione applicando ai docenti italiani che abbiano prestato servizio presso università estere per almeno un quinquennio, l'articolo 132 del testo unico sull'istruzione superiore, 31 agosto 1933, n. 1592. L'articolo 132 dice:

« Gli aiuti e gli assistenti nominati in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, possono essere assunti indistintamente nei ruoli dei professori di tutti gli istituti medi di istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sempreché all'atto della cessazione dall'ufficio siano disponibili posti di ruolo negli istituti stessi ».

La proposta di legge, quindi, tende al riconoscimento del periodo trascorso presso università straniere ai fini di un inquadramento nei ruoli delle scuole secondarie.

Per mio conto sarei senz'altro disposto a proporla all'approvazione della Commissione.

Nel caso, però, in cui la Commissione voglia riferire il provvedimento esclusivamente a coloro che si trovavano all'estero nel 1948, quando, cioè, venne abrogato l'articolo 81 intendendo presentare due emendamenti alternativi.

Il testo del primo emendamento sostitutivo dell'articolo 1 è il seguente:

« Nei confronti dei docenti che, al momento dell'abrogazione dell'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da parte del decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1948, n. 489, prestavano la loro opera presso università statali straniere, ove erano chiamati successivamente alla fine della guerra, viene estesa l'applicazione dell'articolo 132 del citato testo unico, indipendentemente dalla data in cui hanno cessato la prestazione della loro opera presso università statali straniere ».

L'emendamento che propongo come alternativo a questo, si riferisce all'ipotesi che la Commissione ritenga di verificare anche l'attività svolta dagli interessati nella scuola italiana dell'ordine medio superiore. Il secondo emendamento è pertanto il seguente:

« I docenti di nazionalità italiana che hanno prestato servizio non di ruolo presso scuole medie superiori italiane e che, a partire dall'anno 1947-48 hanno avuto responsabilità di cattedra presso università statali estere per almeno un quadriennio, insegnando materia contenuta nel programma governativo delle scuole medie superiori italiane, saranno immessi nei ruoli ordinari delle scuole medie superiori statali italiane, purché dimostrino di aver prestato per lo stesso insegnamento, o materia affine, un servizio di almeno un quadriennio, con qualifica di ottimo, anche nelle scuole medie superiori italiane ».

Per quanto attiene al secondo articolo della proposta di legge, lo stesso, a mio avviso, potrebbe, non sembrandomi essenziale, essere soppresso; nel caso che lo si volesse mantenere, proporrei di emendarlo nel senso di sottoporre a colloquio detti docenti per provarne la capacità di insegnamento della lingua relativa al Paese in cui hanno coperto la cattedra universitaria.

Concludo, invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole alla legge o ad uno dei due emendamenti alternativi che mi permetto proporre.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1962

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Il semplice accenno all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ci deve rendere molto perplessi o, quanto meno, prudenti.

Tale articolo 81, come i colleghi ricorderanno, è l'articolo della « chiara fama », che consentì a molti di salire alla cattedra universitaria, senza averne alcuna capacità, tanto che il Parlamento ritenne, ad un certo momento, abrogare l'articolo stesso, rinviando quei signori allo studio...

Non mi pare, quindi, che si possa, oggi, fondare su detto articolo un provvedimento di legge a favore di coloro che andarono all'estero per guadagnare, appunto, quei particolari benefici di cui all'articolo 81. Mi pare che la *causa legis* debba renderci molto prudenti.

In termini poveri, si consentirebbe, dopo cinque anni di insegnamento in università straniere, di avere la cattedra senza concorso... Noi vedremo la fuga di tutti quei professori che non vincono i regolari concorsi.

SERONI. Onorevole Presidente, sono piuttosto stupito di trovarmi di fronte una legge di questo genere, non solo per quel che ella ha giustamente osservato a proposito dell'articolo 81, ma per il merito stesso del provvedimento.

Innanzitutto, vi è da rilevare che, dal punto di vista universitario, vi è estero ed estero... Vi sono alcune università straniere che danno garanzie di serietà, altre che ne danno di meno.

Io, forse, avrei avuto qualche dubbio nell'esprimere parere contrario al progetto di legge di cui trattasi, se si fossero specificate certe università che sappiamo essere università serie.

D'altra parte, se come dicono i proponenti, si tratta di elementi di alta capacità letteraria e scientifica, essi possono facilmente trovare lavoro in Italia, non essendoci una situazione che impedisca a elementi di questo genere di conseguire la docenza, e di trovare posto entro o fuori della scuola.

PRESIDENTE. Fra questi elementi ci sono senza dubbio (alcuni ne conosco personalmente) persone colte. Ci sono dei professori che dovettero fuggire perché ebrei, ma poi nel 1946 fuggirono gli altri, perché avevano fatto fuggire i primi!

BALDELLI. Volevo esprimere anch'io alcune perplessità in merito alla proposta di legge.

Riconosco che ci possono essere dei casi, veramente meritevoli, che possono essere presi in considerazione, ma una norma di carattere generale che non fosse in qualche maniera garantita ci porterebbe ad inconvenienti assai gravi.

Si pensi che in talune università straniere un incarico lo si dà a qualunque « raziocinante », cattedre di filosofia vengono distribuite senza sforzo.

Una norma di questo genere ci porterebbe al rischio — che nessuno di noi vuole e nemmeno i colleghi proponenti credo — di vedere un'inflazione di elementi tutt'altro che qualificati nella scuola italiana. E mi sembra che, né il testo della proposta di legge, né gli emendamenti proposti dal relatore, ci diano sufficienti garanzie.

Pertanto io pregherei di non insistere, se prima non abbiamo trovato una formula che definisca i casi meritevoli.

CERRETI ALFONSO. A mio avviso questa proposta di legge, con le limitazioni proposte dal relatore, risponde ad un atto di giustizia verso dei benemeriti della cultura.

Per essi, quando hanno accettato di recarsi in università straniere, vigeva ancora l'articolo 81 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, altrimenti non avrebbero accettato questo sacrificio.

PRESIDENTE. Questo articolo 81 non dava diritto ad essi, una volta tornati in Italia, di avere una cattedra.

CERRETI ALFONSO. Ma non sarebbero andati all'estero, se non ci fosse stata questa chiara aspettativa. E questa è una ragione di carattere morale. Ma c'è anche una ragione di carattere generale, ed è che questi hanno fatto un concorso, sia pure per titoli, in quanto per essere chiamati ad insegnare all'estero, hanno dovuto presentare dei titoli.

PRESIDENTE. Allora propongo che si dia loro la cattedra universitaria in Italia, che hanno conquistato stando all'estero!

CERRETI ALFONSO. Il secondo motivo — dicevo — è il fatto che essi hanno partecipato ad un concorso e hanno dato prova di avere un valore letterario, filosofico o scientifico.

Se noi riconosciamo agli assistenti con cinque anni di servizio la possibilità di insegnare nelle scuole medie di secondo grado senza concorso, a maggior ragione possiamo riconoscere a questi professori un analogo diritto, avendo essi dato prova di essere in grado di impartire le discipline che per tanti

anni hanno insegnato all'estero. Si tratta di una esperienza didattica e culturale sancita dalla attività svolta nelle università straniere, nonché dai titoli presentati e dalle pubblicazioni in loro possesso. D'altra parte il Consiglio superiore della pubblica istruzione, richiamato nell'articolo 132 del testo unico, potrà giudicarli sia sotto il profilo morale che sotto il profilo professionale.

Pertanto, quando noi limitiamo il beneficio a coloro che all'estero hanno tenuto cattedre e che hanno delle pubblicazioni, e che sono stati vagliati sotto tutti gli aspetti dal Consiglio superiore, mi sembra che le garanzie non siano poche e non credo che possiamo negare ad essi il passaggio alla scuola media.

**PRESIDENTE.** Il Consiglio superiore, per legge, deve soltanto dire se la cattedra di scuola secondaria corrisponde alla materia che hanno insegnato all'estero!

**ROMANATO.** Quando mi fu chiesta l'adesione a questa proposta di legge, ho messo volentieri la mia firma perché personalmente ero a conoscenza di casi di professori di valore, con notevoli titoli e capacità, che si trovavano in questa situazione.

Io credo che oggi si potrebbe sospendere la discussione, in modo che, sulla base delle considerazioni fatte, si possa trovare una formula che contempli determinate garanzie di requisiti scientifici, culturali, di pubblicazioni eccetera, in modo da avere la certezza che le eventuali persone che ne potranno beneficiare siano in possesso veramente delle doti scientifiche e culturali necessarie.

**RUSSO SALVATORE.** Le pubblicazioni le portiamo qui allora!

**ROMANATO.** No, ma possiamo trovare una formula che ci garantisca.

**PRESIDENTE.** Bisogna anche superare la difficoltà costituita dal concorso non fatto. Chi non ha sostenuto nessuna prova di concorso non può adire ad una cattedra. L'articolo 132 del testo unico dà la possibilità di accesso ad una cattedra, ma si tratta di elementi che hanno superato il concorso di assistente.

**ROMANATO.** Con lo stesso relatore si pensava appunto di proporre una forma di esame-colloquio, o altro, per avere, oltre alla valutazione di titoli particolari, una ulteriore valutazione delle persone che potrebbero beneficiare della legge.

**DE GRADA.** Credo che avremmo assunto un atteggiamento diverso se in questa proposta di legge fosse stato indicato di tener conto

del periodo prestato presso università straniere, in quanto effettivamente ci sono dei casi veramente meritevoli. Tuttavia, così come la legge è impostata, non credo che essa abbia nessuna possibilità di essere presa in considerazione. Quali sono i motivi? Innanzi tutto la legge si riferisce a tutti coloro che sono andati negli Istituti di cultura, che allora si chiamavano fascisti, e che proprio in questa loro funzione hanno trovato un lettorato in una università straniera e sappiamo benissimo come la differenza fra lettorato e incarico sia molto sottile. Questa è la categoria più numerosa, ma non tutti gli elementi sono rimasti ad attendere che si provvedesse loro. Per esempio, Silvio Guarnieri è un giovane studioso di letteratura italiana, il quale è stato in Romania per parecchi anni ed è stato lettore di lingua italiana all'università di Bucarest; però Guarnieri, appena tornato in patria, nel 1942, ha subito fatto un concorso universitario e ha partecipato ai primi concorsi per la scuola media e non ha sentito affatto abbassata la sua dignità.

Vi è poi una categoria molto più esigua che è quella dei veri elementi di chiara fama, tra i quali abbiamo illustrissimi nomi come quello di Ungaretti, il quale è stato in una università brasiliana in queste sue funzioni. Sono elementi che non hanno veramente bisogno di una legge di questo tipo.

La stessa, quindi, a chi si riduce? Ad un gruppo di persone le quali in tutti questi anni non hanno trovato una loro sistemazione e sperano, perciò, di poter — mi si perdoni il termine poco parlamentare — giocare un colpo di fortuna. In altri termini, cioè, sperano di poter avere un posto universitario che è ambito da centinaia e centinaia di persone.

**BERTÈ, Relatore.** No, si tratta di un posto di scuola media!

**DE GRADA.** In ogni caso, non sembra a me che questo provvedimento di legge possa, nella attuale forma, essere preso in considerazione. Se i presentatori dello stesso vogliono fare cosa utile, a mio avviso, debbono dar vita ad un altro tipo di provvedimento, il quale ci inviti a tener conto del periodo prestato, quale eventuale titolo per un concorso, e a riaprire la possibilità, per quanto concerne l'età, di un concorso a cattedra di scuola media.

Così come è formulato, io mi dichiaro decisamente contrario.

**CERRETI ALFONSO.** Sarebbe contrario ad un concorso riservato?

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1962

DE GRADA. Il periodo di servizio prestato all'estero potrebbe essere considerato quale titolo in un concorso normale.

FRANCESCHINI. Sono d'avviso che, visto che una parte della Commissione è contraria e parte favorevole subordinatamente ad emendamenti, si potrebbe rinviare il provvedimento ad un esame ulteriore, tenendo conto che il comun denominatore del pensiero espresso dalla Commissione stessa è che nei confronti di questa categoria, non meglio individuabile se non dalle funzioni svolte per un determinato periodo in università straniere, non si possa rimanere indifferenti, sia per la dignità delle persone, sia per il merito della più parte delle stesse ed i titoli già acquisiti. Mi pare che su questo punto la Commissione non sia in totale disaccordo.

Nessuno, infatti (ad eccezione forse dell'onorevole Seroni), mi sembra, abbia smentito l'esistenza di questi titoli, di questo valore, nonché la convenienza, da parte nostra, di valutare gli uni e l'altro.

In questo caso, si potrebbe forse indicare un testo che, lasciando da parte l'articolo 81, si basi sul riconoscimento del valore dei titoli di cui sopra.

Come primo punto, quindi, i beneficiari del provvedimento si individuano attraverso l'insegnamento universitario. Gli interessati dovrebbero proporre gli elementi a proprio favore che siano in grado di provare non soltanto che essi abbiano insegnato in una università, ma che nella stessa abbiano tenuto corsi di laurea, e non soltanto di dottorato.

Si è chiesto poi di quale università si possa tener conto. Trovo abbastanza giusto poter affidare ad un organo discrezionale la valutazione del *curriculum*, oltre che dei titoli.

Tali elementi potrebbero essere esaminati da una commissione nominata dal Consiglio superiore.

Terzo punto. Eventualmente, accogliendo anche l'osservazione fatta dal Presidente, si potrebbe addivenire ad un colloquio su una materia specifica, a carattere abilitante.

Faccio osservare, poi, che tutta questa gente era partita durante il periodo fascista.

BERTÈ, *Relatore*. No.

PRESIDENTE. Quando sono partiti, sono partiti... Quelli dopo il 1945 non sono migliori di quelli prima del 1945, dal punto di vista politico.

FRANCESCHINI. Comunque, allora, io mi limiterei a dire questo: invitiamo i proponenti, tenendo conto che la Commissione ha preso in qualche considerazione la esistenza

di certi elementi, a presentare un nuovo testo, od un testo emendato secondo le linee che ho generalmente accennato.

Mi pare che, in questo modo, sospendendo per il momento l'esame della questione, potremmo trovarci di fronte, fra otto giorni, ad un testo completamente cambiato, tenendo conto dell'apprezzamento non negativo, fatto da parte nostra, rispetto al valore degli elementi considerati.

PRESIDENTE. Un provvedimento del genere varrebbe per sempre, anche per chi dovesse domani andare all'estero?

Se uno, essendo stato ripetutamente bocciato, parte per andare ad insegnare a La Paz, tra cinque anni può fruire di questa legge? Questa è la mia preoccupazione.

FRANCO PASQUALE. Dalla discussione che si sta svolgendo, e dall'interesse con il quale la si sta svolgendo, vi è da dedurre che la cosa che la Commissione dovrebbe fare sarebbe quella di pregare i proponenti di non insistere nella loro richiesta, tanto più che il valore personale di ciascuno di detti professori, nonché l'opera svolta in campo scientifico, ecc., sono previsti già come titoli dalla legge italiana.

Sarebbe, quindi, un assurdo, proporre una nuova legge tendente a riconoscere ulteriormente titoli che già l'attuale ordinamento prevede come tali. Tanto varrebbe, allora, ascoltare il suggerimento dato dal Presidente, di immettere gli elementi di cui ci stiamo interessando direttamente nell'università... Comprendiamo tutti a cosa andremmo incontro se avessimo il coraggio di proporre una cosa del genere.

Io, quindi, inviterei i presentatori ed il Relatore a non insistere su una proposta di questo genere, che ci mette tutti in un estremo imbarazzo.

BERTÈ, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi che sono intervenuti lo hanno fatto riferendosi al testo originario della proposta di legge, non tenendo in alcun conto gli emendamenti da me proposti, i quali emendamenti mutano profondamente il provvedimento.

Anzitutto i miei emendamenti si riferiscono a docenti che abbiano avuto presso università straniere responsabilità di cattedra. Poi, non si intende, assolutamente, con tali emendamenti, aprire spiragli di carattere permanente, bensì collocare gli effetti del provvedimento in un periodo di tempo molto ristretto, precisamente riferendolo a coloro che, partiti dopo la guerra, si trovavano all'estero al momento in cui fu abrogato l'articolo 81,

che, come ha riconosciuto l'onorevole Presidente, ha costituito componente notevole della scelta fatta da chi è andato a insegnare all'estero.

Nelle condizioni attuali, una volta tornati in Italia, i professori in argomento, si trovano in condizioni che possono essere definite disgraziate.

Pertanto, se la Commissione facesse attenzione, anziché al testo della proposta di legge, agli emendamenti da me proposti, si accorgerebbe che la legge verrebbe ad essere limitata ad un numero estremamente esiguo di persone e che veramente sarebbe un atto di giustizia, perché siamo di fronte a cittadini che svolgevano all'estero un dignitoso incarico, fiduciosi in una legge che poi è stata abrogata.

Posso condividere parte delle obiezioni che sono state fatte alla proposta di legge, ma queste non toccano affatto i miei emendamenti. Concludo dicendo che gli emendamenti trovano, da questa discussione, una maggiore dimostrazione della loro giustizia.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei dire brevemente l'opinione del Governo, anche in vista di un eventuale rimaneggiamento della proposta di legge, che nella sua forma attuale, non può essere assolutamente accettata.

Il richiamo all'articolo 81 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a mio avviso, non è pertinente, poiché esso prevedeva tutt'altra cosa. È stato abrogato ed è bene che lo sia stato, ma mi permetto di aggiungere che non sono da prendere in molta considerazione coloro che fondavano tutte le loro speranze non sul loro impegno scientifico, ma sull'articolo 81.

Per quanto riguarda l'articolo 132 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, esso si riferisce a categorie ben delimitate, cioè a persone che hanno superato un concorso per diventare assistenti universitari ordinari.

Debbo aggiungere che non sarei comunque favorevole che il provvedimento, eventualmente rimaneggiato, fosse collegato soltanto ad un determinato periodo di tempo. Sono d'accordo a riconoscere un certo beneficio di carattere obiettivo, valevole per sempre, ma con una legge di sanatoria che si riferisca ad un limitato numero di casi.

Oggi dobbiamo tener presente, specialmente nel campo della ricerca scientifica, che ci sono degli interessi così estesi che travalicano i confini di una nazione, per cui può

accadere che un giovane studioso senta il bisogno di fare delle ricerche presso centri di studio stranieri dove esiste una attrezzatura che noi non possediamo.

Nel caso che la Commissione prenda in considerazione questi casi, sarebbero necessarie due garanzie. In primo luogo che non si faccia richiamo all'articolo 132, che prevede soltanto l'intervento del comitato e non della sezione del Consiglio superiore; ci dovrebbe essere invece il parere conforme, e quindi vincolante, della prima sezione del Consiglio superiore, sui casi che si ritenga di prendere in considerazione. In secondo luogo, dopo che il Consiglio superiore abbia ritenuto quella domanda degna di essere presa in considerazione, si tratterebbe di ammettere questi candidati, così selezionati dal Consiglio superiore, ad un concorso speciale.

D'altro canto, colui che pure ha svolto una ricerca d'ordine scientifico e culturale in università straniere e abbia pertanto acquisito dei titoli notevoli, si trova purtuttavia nella situazione di fatto di avere ostacoli notevoli per l'accesso alle università, perché sappiamo che c'è una certa preferenza per quei giovani che hanno seguito i loro maestri e che si trovano nella legittima aspettativa di diventare assistenti; d'altra parte egli si trova ad un livello troppo alto per gareggiare con giovani appena laureati e fare quindi la trafila delle abilitazioni e dei concorsi ordinari per le scuole secondarie.

Il Consiglio superiore dovrebbe esprimere un giudizio sia sul tipo di università, sia sull'individuo e, dopo questo esame preliminare, giudicare se il medesimo possa essere ammesso ad un concorso speciale presso una Commissione che avrà esaminato i suoi titoli e lo giudicherà per vedere se sia in grado di insegnare in una scuola italiana.

Con questi limiti il Governo non sarebbe alieno dal prendere in considerazione la proposta di legge. Ma così come essa è formulata, a nome del Governo, dichiaro di essere assolutamente contrario.

PRESIDENTE. Aggiungo che i proponenti potrebbero trarre delle utili indicazioni dalla legge francese sui professori associati, che sono elementi i quali hanno studiato all'estero e che non hanno potuto inserirsi nell'università, ma che non di meno hanno dato prova di notevoli capacità.

Se non vi sono obiezioni può rimanere allora stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Leone Raffaele ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (Urgenza) (2667); Pinna ed altri: Estensione dei benefici concessi all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani (Urgenza) (1625); Gorreri Dante ed altri: Norme interpretative ed integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali (3235); Cruciani e Spadazzi: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al 2° comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche (3670).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa: dei deputati Leone Raffaele, Villa Ruggero, Buzzi, Baldelli: « Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165; dei deputati Pinna, Codignola, Anderlini, Berlinguer, Comandini, Cecati, De Lauro Matera Anna, Franco Pasquale, Malagugini, Marangone, Paolicchi: « Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani »; dei deputati Gorreri Dante, Sciorilli Borrelli, Russo Salvatore, Bigi: « Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali »; e dei deputati Cruciani e Spadazzi: « Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli Istituti di istruzione secondaria, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e

dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche ».

Si è già svolta la discussione generale ed è stato nominato un Comitato ristretto per la formulazione di un nuovo testo che tenga conto dei limiti posti dal Governo e dei vari casi emersi nella discussione stessa.

Il Comitato ristretto ha predisposto un nuovo testo composto di dieci articoli oltre ad un articolo aggiuntivo corrispondente alla proposta di legge n. 3670.

Avverto che, trattandosi di provvedimento per il quale occorre il parere della V Commissione, la votazione degli articoli potrà essere fatta solo come principio.

DE GRADA. Desidererei avere un chiarimento dal Relatore. Come è stata considerata la posizione di coloro i quali nel 1942 non avevano ancora maturata l'anzianità necessaria per concorrere come direttori didattici o quelli il cui titolo di studio necessario per fare il concorso si è maturato nel periodo fra il 1942 e il primo concorso del dopoguerra?

PERDONA, *Relatore*. Il titolo deve essere stato già acquisito all'anno 1942, quando è entrata in vigore quella legge che riservava metà dei posti ai combattenti, almeno che il Ministro non accetti un criterio di maggior larghezza, come previsto dalla proposta di legge Leone, che proponeva una serie di date intermedie tra il 1944, 1946, il 1948. Ma una volta stabilito il principio che il titolo deve essere quello del 1942, qualunque altra richiesta che esorbiti da quel principio è fuori luogo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché il presente provvedimento di legge, abbastanza complesso, è stato sinora seguito dalla collega Sottosegretario, onorevole Badaloni, sarei molto grato alla Commissione se volesse rimandare la relativa discussione alla prossima seduta, in cui possa presenziare la onorevole Badaloni stessa.

RAMPA. Se mi è permesso, desidererei rivolgere una altrettanto cortese richiesta.

Siamo di fronte ad un nuovo testo. Ritengo sarebbe una cosa opportuna che il Relatore riferisse sui criteri informativi di tale nuovo testo, senza, evidentemente, passare agli articoli.

PRESIDENTE. A mio avviso si allunga inutilmente la discussione, se il Governo non è in grado di dare una risposta. In ogni caso, se si insiste, prego l'onorevole Perdonà di riferire sul nuovo testo.

PERDONA, *Relatore*. È noto a tutti come l'applicazione della legge 13 marzo 1958,

n. 165, abbia creato, in sede pratica, delle difficoltà, alle quali si è cercato di ovviare con la legge n. 727, sulla retrodatazione. Anche con tale provvedimento, però la Corte dei conti ha sollevato alcune obiezioni, e poiché inoltre si sono via via presentati vari casi in cui gli uffici avevano difficoltà ad applicare tale retrodatazione, si è ritenuto di affrontare con il testo formulato dal Comitato ristretto un po' tutte le anomalie manifestatesi in sede di applicazione della legge di cui sopra, mantenendo, però, fermi alcuni criteri che il Governo considera invalicabili. Tali criteri sono i seguenti: che tutti i candidati siano combattenti o reduci o assimilati; che il titolo di studio sia già stato acquisito alla data considerata; che gli interessati non siano stati bocciati nei concorsi riservati, accettando invece l'abilitazione oppure l'approvazione.

Tenuti fermi questi tre punti, si è data vita, come ho detto, ad un nuovo testo. Il Presidente aveva espresso il desiderio che lo stesso fosse articolato in un numero minimo di norme; ciò non è stato possibile, essendo la gamma dei casi piuttosto vasta, per cui si è preferito precisare nel modo più chiaro possibile.

Ad ogni modo, mi sembra che più in là, rimanendo sempre ferme le posizioni del Governo, non si possa andare.

Il nuovo testo di cui si discute raccoglie tre proposte di legge; una quarta proposta, di iniziativa degli onorevoli Cruciani e Spadazzi, intenderebbe concedere la retrodatazione al 1942 anche agli insegnanti di educazione fisica, che hanno già avuto un parziale riconoscimento fino all'anno 1950, a norma della legge 7 febbraio 1958, n. 88. A tale richiesta occorre fare un'obiezione di fondo che è la seguente: nell'anno 1942, al quale occorre riferirsi, detti elementi non avevano il titolo di studio prescritto. È vero che coloro che uscivano dall'accademia avevano il titolo abilitante, e che gli stessi furono richiamati alle armi, o si trovarono in altre situazioni impeditive, ma, ad ogni modo, non erano in possesso del titolo prescritto.

L'onorevole Cruciani si appella al fatto che coloro che hanno seguito il corso regolare sono in ruolo dal 1942, mentre quelli a cui la proposta si riferisce, sono entrati solo dal 1950.

PRESIDENTE. Coloro che sono morti in guerra non sono in ruolo neppure dal 1950...

PERDONA, *Relatore*. Concludo affermando che il testo di cui si parla è quanto di meglio

si è potuto fare. Esso interessa un numero rilevante di insegnanti (circa 2.300).

La spesa relativa non è eccessiva, essendo tutti gli interessati già di ruolo. Si tratterebbe di concedere a ciascuno due o tre scatti biennali. La spesa totale non dovrebbe essere superiore ai 250-230 milioni.

PRESIDENTE. Dobbiamo essere tutti grati ai colleghi del Comitato ristretto per il lavoro compiuto.

Sarebbe stato preferibile un numero ristretto di articoli, ma non vorrei che fosse necessaria una successiva integrazione, sfuggendo qualche caso particolare alle varie enunciazioni per dettaglio... Ad ogni modo, in attesa che il Governo sia in grado di darci il suo parere in merito, si potrebbe richiedere il parere della competente Commissione sull'articolo 1 che porta l'onere finanziario.

DE GRADA. Vorrei brevemente dichiarare che purtroppo questa legge tiene conto di un numero notevole di casi, ma non di tutti. Quindi, pur essendo alla stessa favorevole, dal momento che è sempre meglio concedere il beneficio ad un certo numero di persone piuttosto che a nessuno, desidero far rilevare come ci saranno ancora pressioni perché siano risolti altri casi.

Per esempio, dalla discussione è emerso come vi siano giustificati motivi per concedere la retrodatazione a coloro che non avevano maturato il titolo di studio nel 1942, o che non avevano maturato l'anzianità necessaria per concorrere come direttore didattico, per cui si sono trovati nell'impossibilità di dare il concorso stesso.

Quindi, noi stiamo per approvare una legge che fa giustizia a metà; non può essere, quindi, una posizione definitiva quella che prendiamo.

Per quel che mi riguarda, sono convinto che dobbiamo anche pensare che tutto questo possa essere in futuro riconsiderato.

PRESIDENTE. Lei in fondo ha chiarito quello che era il mio dubbio, perché io penso che non potremo mai dare un risarcimento di danni di guerra perfetto in nessun settore. Ci sono alcuni danni di guerra che non potremo mai riparare.

DE GRADA. Personalmente sono convinto che certi danni di guerra non si possono riparare assolutamente e quindi, in fondo, si poteva anche non fare la legge, in quanto ognuno ha assunto in quel periodo le proprie responsabilità e ha subito, attivamente o no, lo svolgersi degli eventi.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1962

Comunque volevo dichiarare che questa legge costituisce senza dubbio un passo avanti, ma non una risoluzione definitiva.

PRESIDENTE. Il seguito dalla discussione è rinviato ad una prossima seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: Norme integrative dell'ordinamento della carriera dei capi di Istituto (3805).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini, Pitzalis, Pedini, Romanato, Baldelli: « Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto ».

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole « a condizione che la modesta maggiore spesa implicata risulti affrontata a carico dei competenti stanziamenti già disposti sul bilancio della pubblica istruzione ».

Come la Commissione ricorderà, la proposta di legge è stata già esaminata in sede referente ed in tale sede ebbe a riferire l'onorevole Reale Giuseppe e seguì la discussione.

Dichiaro ora aperta la discussione generale in sede legislativa.

BALDELLI. Questa legge non fa che confermare una volontà già espressa allorché, in sede di norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, abbiamo inserito una norma che consentiva una ricostruzione di carriera per i presidi, tale che li liberasse dalla mortificazione di avere uno stipendio inferiore a quello che avrebbero avuto se avessero continuato la loro carriera in qualità di professori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Il Governo conferma che c'è la possibilità della copertura.

Nell'esame in sede referente, abbiamo apportato all'articolo unico, alcune correzioni formali: un plurale invece del singolare. Do lettura dell'articolo così modificato:

**ARTICOLO UNICO.**

Il servizio prestato dal personale direttivo e insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi dalla tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1° luglio 1962.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buzzi e Rampa: Provvidenze economiche di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali (Urgenza) (3381).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi e Rampa: « Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali ».

La discussione generale è stata svolta ed è stato approvato, nel principio, un articolo, aggiuntivo. Riguardo la copertura la V Commissione ha espresso parere contrario il 2 ottobre 1962 e successivamente il 24 ottobre 1962 ha rinviato il riesame.

RAMPA, *Relatore*. Innanzitutto vorrei ringraziare il Governo per essere intervenuto direttamente presso la Commissione Bilancio per illustrare ulteriormente gli emendamenti riguardanti la copertura, che i proponenti si erano fatti cura di proporre.

Purtroppo non siamo in grado di poter avere un parere definitivo favorevole da parte della V Commissione, anche se ci è stato prospettato che questo parere non sarebbe del tutto impossibile con dei perfezionamenti agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Possiamo esaminare i diversi articoli e fermarci poi su quelli relativi alla copertura.

RAMPA, *Relatore*. Ritengo che i passi del Governo presso la Commissione Bilancio verranno continuati. Quindi mi permetto di domandare al Presidente di rimettere la proposta di legge all'ordine del giorno della prossima seduta in modo che si possa iniziare la discussione sulla scorta degli emendamenti già presentati.

RUSSO SALVATORE. La Commissione Bilancio ha discusso pure altre due proposte di legge, una dell'onorevole Gioia, riguar-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1962

dante gli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti, e l'altra d'iniziativa mia e di altri colleghi, riguardante gli assistenti degli Istituti statali dei sordomuti.

La I Commissione ha dato parere favorevole, e la V Commissione contrario, ma si è rimessa all'altra proposta di legge Buzzi e Rampa, perché siano discusse insieme.

Questi insegnanti e assistenti degli Istituti di sordomuti terminano la loro carriera col coefficiente 202, hanno diploma di scuola media superiore e non sono che una cinquantina in tutta Italia e allo stato attuale sono considerati come subalterni.

**RAMPA, Relatore.** Ci siamo interessati anche del problema sollevato dal collega Russo. Debbo dire, a titolo di chiarificazione, che si tratta di tre proposte di legge diverse. Infatti la proposta di legge che riguarda gli assistenti degli Istituti dei sordomuti si propone un obiettivo diverso dalla proposta di legge Gioia, che in una certa misura può essere assorbita al provvedimento in esame, almeno per quanto riguarda l'articolo 4 che si riferisce alla concessione di un'indennità agli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti. La proposta di legge Russo riguarda l'immissione in ruolo, attraverso norme speciali, degli assistenti degli Istituti di sordomuti, questione che non rientra nei problemi affrontati dalla nostra proposta di legge.

Ritengo pertanto che si potrebbe stralciare dalla proposta di legge Gioia l'articolo che riguarda gli insegnanti di Istituti per sordomuti per la concessione di una indennità; articolo che si potrebbe esaminare congiuntamente alla nostra proposta di legge. Ma per quanto concerne la proposta Russo ritengo che essa deve prendersi in considerazione su un piano diverso.

**RUSSO SALVATORE.** La mia proposta di legge non riguarda l'immissione in ruolo, ma l'inquadramento di questi assistenti. Mi rivolgo al rappresentante del Governo: sono solo una cinquantina in tutto questi assistenti e versano in una situazione economica veramente deplorabile.

**MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo non ha nessuna difficoltà a specificare che quanto viene proposto nella proposta di legge Buzzi e Rampa si intende esteso anche alle scuole per

ciechi e per sordomuti. Invece la proposta di legge Russo mira a modificare l'ordinamento, proponendosi una modifica dei coefficienti.

**PRESIDENTE.** La prossima seduta riasamineremo la proposta di legge Buzzi e Rampa, anche se la V Commissione non avrà dato il proprio parere e insieme esamineremo anche la proposta di legge Gioia, almeno per quella parte in cui si può esaminare congiuntamente.

Per quanto riguarda la proposta di legge Russo, mi associo all'invito rivolto dal collega Russo al Governo perché sia preso in considerazione il problema.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

**FRANCESCHINI ed altri:** « Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto » (3805):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessi Maria, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Lauro Maitera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Leone Raffaele, Limoni, Marangone, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia Giovanni Battista e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 12,05.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI